



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	1966
del	31 DIC. 2020

OGGETTO: Sentenza n. 1905/2020 resa dal Tribunale di Trani nel giudizio civile R.G. n. 2164/14 promosso da A.M. Proposizione appello e nomina avvocato esterno.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore della Struttura Burocratico Legale - avv. Edvige Trotta – che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- la sig.ra M.A. ha promosso giudizio civile R.G. n. 2164/2014 nei confronti, tra gli altri, della ASL BA avanti al Tribunale di Trani con atto di citazione, per ottenere la condanna dell'Azienda Sanitaria al risarcimento dei danni in favore della medesima derivanti da presunta *malpractice medica*, oltre interessi e vittoria di spese di lite;
- il Tribunale di Trani, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, con sentenza n. 1905/2020 ha accolto la domanda proposta da parte attrice, condannando, altresì,

l'Amministrazione al pagamento della somma di € 312.676,90 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e spese di lite;

RITENUTO CHE

- vi è interesse della ASL BA a proporre appello avverso la sentenza in premessa indicata, alla luce delle considerazioni e osservazioni medico-legali formulate dal CTP ASL BA a seguito della lettura della pronuncia di condanna;

DATO ATTO CHE

- al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, in applicazione del principio di continuità difensiva è opportuno confermare l'incarico difensivo a legale esterno, nella persona dell'avv. Alessandro Laera, già officiato nel giudizio di primo grado giusta Deliberazione D.G. n. 1168 del 01.07.2014, fatta salva ogni più ampia riserva all'esito dell'instaurando giudizio di appello, per la tutela degli interessi aziendali;
- la S.B.L. ha acquisito dal professionista il *curriculum vitae* e la dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali ai sensi dell'art. 15, co. 1 del D. Lgs. nl. 33/2013;

TANTO PREMESSO

- si propone di conferire l'incarico per lo svolgimento dell'attività innanzi descritta al predetto legale esterno, ai patti ed alle condizioni di cui alla Convenzione professionale concordata e sottoscritta tra le parti, allegata al presente atto quale parte integrante;

Il Funzionario istruttore dott.ssa Patrizia Pusateri



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

- di proporre appello avverso la sentenza n. 1905/2020 resa dal Tribunale di Trani;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA all'avv. Alessandro Laera, nato a Noci (BA) il 20.07.1980, C.F. LRALSN80L20F915U, con studio in Noci alla via Le Lamie n. 10, conferendogli procura speciale;
- di stabilire che l'avv. Alessandro Laera, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accetta l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare in favore dell'avv. Alessandro Laera, a titolo di acconto sulle competenze professionali a lui dovute, la somma di € 2.000,00, oltre CPA al 4% pari ad € 80,00 ed IVA al 22% pari ad € 457,60

- per la complessiva somma di € 2.537,60, al lordo delle ritenute di legge, e, conseguentemente, di pagare al detto legale la somma di € 2.137,60 al netto della ritenuta di acconto, pari ad € 400,00;
- di liquidare e attribuire al predetto difensore, a titolo di fondo spese, la somma complessiva di € 1.946,00 (spese per contributo unificato e marca da bollo);
 - di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito su conto corrente dal predetto professionista appositamente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito;
 - disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste per la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
 - di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento del detto acconto previa acquisizione della fattura per la relativa somma, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica acquisita agli atti aziendali con le modalità indicate sul sito istituzionale di questa Azienda www.asl.bari.it con nota del Direttore AGRF prot. 60592 del 25.03.2015;
 - di contabilizzare la somma complessiva di € 4.483,60 al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio del corrente anno 2020;
 - disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione;
 - di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari a € 9.806,55, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.
 - di trasmettere all'Area Gestione Risorse Umane il presente provvedimento e gli ulteriori documenti necessari ai fini delle prescritte comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - di pubblicare il presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Consulenti e collaboratori, presente sul sito *web* aziendale, ai sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 33/2013;
 - di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce dichiarazione dei firmatari di assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi previste dalla vigente normativa.
- Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Antonio Sanguedolce, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

E

avv. Alessandro Laera, nato a Noci (BA) il 20.07.1980, C.F.: LRALSN80L20F915U, con studio professionale sito in Noci (BA) alla via Le Lamie n. 10, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. I. OGGETTO DELL'INCARICO

La parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel giudizio di appello promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari dalla ASL BA nei confronti di A.M. + altri, per la riforma della sentenza n. 1905/2020, resa dal Tribunale di Trani nel giudizio civile dalla stessa promosso R.G. n. 2164/2014, con la quale è stata accolta la domanda proposta da parte attrice, accertata la responsabilità contrattuale della convenuta ASL BA della somma di € 312.676,90 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e condanna, altresì, della ASL BA alla rifusione delle spese di lite;

Per gli eventuali ulteriori gradi del giudizio l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Individuato il valore della controversia nella somma indicata in sentenza, di € 312.676,90, oltre interessi, la quantificazione del compenso viene convenzionalmente stabilita in applicazione del D.M. n. 55/14, con riferimento al valore minimo dei parametri dello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 previsto per i giudizi innanzi alla Corte di Appello determinando così un importo complessivo per la totalità dell'incarico di € 6.780,00 (seimilasettecentottanta/00), oltre rimborso spese forfettario del 15% , IVA e CPA, per un totale complessivo di € 9.892,83, al lordo delle trattenute erariali, salva diversa determinazione e quantificazione in considerazione delle diverse ipotesi processuali e non di seguito specificate.

In riferimento a ciascuna fase del giudizio si determinano i seguenti importi, al fine di avere contezza del compenso di ciascuna delle stesse fasi, nel caso in cui dovrà procedersi al riconoscimento del compenso per le sole fasi effettivamente espletate e concluse:

- fase di studio	€ 2.090,00
- fase introduttiva	€ 1.215,00
- fase decisionale	€ 3.475,00
Totale	€ 6.780,00

Qualora venga effettivamente espletata la fase istruttoria, la ASL BA riconoscerà in favore del professionista un compenso, determinato ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione, pari a € 1.680,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/2014 e, pertanto, sul compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di $\frac{1}{4}$ calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece, non espletata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 55/2014, si conviene che, qualora il valore effettivo della controversia, giusta determinazione giudiziale, risulti "*manifestamente diverso da quello presunto*", ossia vi sia evidente sproporzione tra il *decisum* ed il *petitum*, l'Azienda procederà alla rideterminazione del compenso a riconoscersi, con valorizzazione secondo il nuovo scaglione di riferimento, in applicazione del valore minimo del parametro.

In caso di rigetto totale dell'avversa domanda, giusta pronuncia giudiziale, l'Azienda riconoscerà al professionista incaricato una maggiorazione del 10% sul compenso dovuto.

In caso di riconoscimento, in sentenza, di spese di lite a favore dell'Azienda, per un importo superiore al compenso riconosciuto al professionista incaricato ai sensi della presente convenzione, il legale incaricato avrà diritto alla corresponsione di un'ulteriore somma, quale integrazione del compenso di cui alla presente convenzione, riveniente dalla differenza tra il compenso concordato con la ASL BA e la quantificazione delle spese di condanna a favore dell'Azienda giudizialmente determinate.

Il riconoscimento e la corresponsione di quanto innanzi sono subordinati all'effettivo incasso, da parte della ASL BA, delle predette somme.

Qualora il professionista incaricato si dichiari disponibile all'attività di recupero, la stessa non comporterà ulteriori esborsi a carico del committente

Eventuali ulteriori emolumenti maturati in virtù dell'attività di recupero espletata restano a favore del professionista incaricato che, non potendosi dichiarare antistatario nella procedura di cui trattasi per ragioni di contabilità aziendale, ne beneficerà previo incasso delle stesse da parte dell'Azienda.

Le eventuali spese borsuali sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. il professionista riconosce che la determinazione del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso a riconoscersi, pari a € 2.000,00, oltre CPA e IVA.

La ASL BA costituisce, altresì, un fondo **spese borsuali per l'acquisto del contributo unificato**, preventivamente determinato, **pari alla somma di € 1.946,00** (€ 1.821,00 contributo unificato per iscrizione a ruolo + € 27,00 marca da bollo + € 98,00 contributo unificato inibitoria) il relativo utilizzo verrà puntualmente documentato dall'avvocato.

L'effettivo pagamento del compenso di cui alla presente convenzione è subordinato alla attestazione della regolarità contributiva da parte del professionista incaricato.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura elettronica.

Non saranno corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso, determinato *in toto* ai sensi della presente convenzione, avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura elettronica, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dal professionista, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "*in toto*" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/2014.

ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il professionista é tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il Professionista deve far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale

sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, con l'accettazione dell'incarico, presta consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Il professionista, esperto della materia, è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume l'obbligazione di difesa in giudizio, nel predetto procedimento.

Il professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento
- al rispetto del Codice di Comportamento della ASL BA ex deliberazione n. 132 del 31.01.2019 pubblicata sul sito web aziendale; la violazione del predetto obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione.

Il professionista deve comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegna a tenere attiva la copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista incaricato ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr n. 445/2000 dichiara:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

ART. 7 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO LAERA
ndro Laera

CN = LAERA
ALESSANDRO
C = IT

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il professionista dichiara di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.



LCS

Il Direttore Generale
ASL BA
dott. Antonio Sanguedolce

avv. Alessandro Laera
Firmato digitalmente da

ALESSANDRO LAERA

CN = LAERA
ALESSANDRO
C = IT

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani 	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli 
---	---

Il Segretario


IL DIRETTORE GENERALE
 Antonio Sanguedolce


**Area Gestione Risorse Finanziarie
 Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
 (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario Il Dirigente dell' Area

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0001**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
 BA in data. **- 4 GEN. 2021**

Bari: **- 4 GEN. 2021**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
 è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti
 di competenza.